SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 settembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Corte Suprema di Cassazione

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2013, n. **108**.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 1;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

Visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal regolamento (UE) n. 744/2010 della Commissione, del 18 agosto 2010, ed in particolare l'articolo 29;

Visto il regolamento (UE) n. 291/2011 della Commissione, del 24 marzo 2011, sugli usi essenziali di sostanze controllate e diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;

Vista la decisione della Commissione del 18 giugno 2010 riguardante l'uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2001, recante misure per il recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli 'halon', come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2006;

Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 4, commi 57, 58 e 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane lo sportello unico doganale, per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2012, n. 242, recante definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modificazioni, di seguito denominato 'regolamento'.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento. Si applicano inoltre le seguenti ulteriori definizioni:

a) 'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate': persona fisica o giuridica proprietaria dell'apparecchiatura o dell'impianto ovvero delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'apparecchiatura o dell'impianto;

b) 'contenitore': contenitore utilizzato per il trasporto o lo stoccaggio delle sostanze controllate;

c) 'contenitori non riutilizzabili': rientrano in tale categoria i contenitori progettati per non essere riutilizzati o ricaricati.

Art. 3.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 4, 5, 15 e 17 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato, uso, importazione ed esportazione di sostanze controllate

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del regolamento, produce, utilizza, importa o esporta sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.

Art. 4.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5 del regolamento in materia di immissione sul mercato di sostanze controllate in contenitori non riutilizzabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, in contenitori non riutilizzabili è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a 150.000 euro.

Art. 5.

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 15 e 17 del regolamento in materia di immissione sul mercato, importazione ed esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del regolamento, importa o esporta, ad esclusione degli effetti personali, prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100.000 euro.

Art. 6.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso come materia prima di sostanze controllate

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come materia prima, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

Art. 7.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 8 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come agente di fabbricazione, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

Art. 8.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10 del regolamento in materia di usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, diverse dagli idroclorofluorocarburi, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, non conformi ai requisiti previsti dall'allegato V del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

Art. 9.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 11 del regolamento in materia di produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi ed immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti dall'articolo 11, paragrafi 3 e 6, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti idroclorofluorocarburi riciclati e non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, primo periodo, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, e non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

Art. 10.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori, titolari di una licenza di cui all'articolo 10, paragrafi 6 e 8, del regolamento, e gli importatori, titolari di una licenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, che cedono i loro diritti ad altri produttori o importatori senza

adempiere all'obbligo di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che supera i livelli di produzione consentiti per ragioni di razionalizzazione industriale senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 100.000 euro.

Art. 11.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'importatore, titolare di una licenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, che immette in libera pratica nella Comunità sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, in quantità eccedenti alle quote assegnate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del regolamento, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a 100.000 euro.

Art. 12.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 20 del regolamento in materia di scambi con Stati che non sono Parti del protocollo e con i territori non coperti dal protocollo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque importa o esporta da o verso Stati che non sono Parti del protocollo, sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, o prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da dette sostanze, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a 150.000 euro.

Art. 13.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 22 del regolamento in materia di recupero e distruzione delle sostanze controllate usate

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non recupera le sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, durante le operazioni di manutenzione, assistenza o smantellamento di prodotti ed apparecchiature di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento, nonché di quelli stabiliti dalla Commissione europea ai sensi del paragrafo 4, commi 2 e 3, dello stesso articolo del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua la distruzione di sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e di prodotti che contengono tali sostanze, tramite tecnologie differenti da quelle previste dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che, nelle more della conclusione degli Accordi di Programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, effettua il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.

Art. 14.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 23 del regolamento in materia di fughe ed emissioni di sostanze controllate

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, senza adempiere agli obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento e che non tiene il registro ovvero riporta informazioni inesatte, incomplete e comunque non conformi a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che, nelle more della conclusione degli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, svolge le attività di cui al comma 2, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 150.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che utilizza sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come materia prima o agente di fabbricazione senza adottare le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

6. Alla medesima sanzione amministrativa di cui al comma 4 è soggetto, l'impresa che durante la fabbricazione di altri prodotti chimici, non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento.

Art. 15.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 24 del regolamento in materia di sostanze nuove

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce, importa, immette sul mercato, utilizza ed esporta sostanze nuove di cui alla parte A dell'allegato II del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.

Art. 16.

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 27 del regolamento in materia di comunicazione dei dati

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare, nel termine stabilito, la comunicazione di cui all'articolo 27 del regolamento, ovvero la presenta in modo incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

Art. 17.

Procedimento di applicazione delle sanzioni

1. Le attività di vigilanza e di accertamento relative al rispetto degli obblighi per i quali sono previste dal presente decreto sanzioni amministrative sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle regioni che a tal fine si avvalgono, rispettivamente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito delle rispettive competenze, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242.

2. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. È disposto il sequestro amministrativo, a carico del trasgressore, della sostanza controllata o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura in violazione delle disposizioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto.

4. La sostanza controllata in quanto tale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura, sequestrata in violazione delle disposizioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto, deve essere distrutta a cura e comunque a spese del trasgressore.

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 18.

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza dello Stato sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra, e del Ministero dell'economia e delle finanze, per il potenziamento delle attività di controllo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

CANCELLIERI, *Ministro della giustizia*

ORLANDO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il testo dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 2012, n. 1, così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).* — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 giugno 2010, n. 96.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96.».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

— Il regolamento (CE) 1005/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2009, n. L 286.

— Il regolamento (UE) 291/2011 è pubblicato nella G.U.U.E. 25 marzo 2011, n. L 79.

— La decisione della Commissione del 18 giugno 2010 è pubblicata nella G.U.U.E. 3 luglio 2010, n. L 169.

— La legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1993, n. 305, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179 (Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 1997, n. 145.

— Il regolamento CEE n. 2454/93 (Regolamento della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario), è pubblicato nella G.U.C.E. 11 ottobre 1993, n. L 253.

— Il testo dell'articolo 4, commi 57, 58 e 59 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2003, n. 299, S.O., così recita:

«Art. 4 *(Finanziamento agli investimenti).* — (*Omissis*).

57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, è istituito lo "sportello unico doganale", per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.

58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.

59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(*Omissis*).».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2012, n. 242 (Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2011, n. 10.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) 1005/2009 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 13:

— Il testo dell'articolo 6, comma 5, della citata legge n. 549 del 1993 così recita:

«Art. 6 *(Obblighi in materia di recupero e smaltimento).* — 1. È vietato disperdere nell'ambiente le sostanze lesive. In conformità alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo a tutti i detentori di prodotti, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze lesive di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati. Per gli impianti e le apparecchiature che non possono essere trasportati ai centri di raccolta, le sostanze lesive devono essere conferite ai centri medesimi previo recupero delle stesse, da effettuarsi secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, commi 1, lettera *h)*, e 2.

2. È istituito un deposito cauzionale sui beni durevoli che contengono le sostanze lesive, la cui entità è stabilita ai sensi del comma 7, lettera *e)*, del presente articolo.

3. Sono esenti dal pagamento del deposito cauzionale coloro che all'atto dell'acquisto di uno dei beni di cui al comma 2 riconsegnano un prodotto analogo contenente sostanze lesive, a prescindere dall'effettivo valore di mercato dello stesso.

4. È fatto obbligo ai rivenditori dei beni di cui al comma 2 di accettare la restituzione di analogo bene usato, purché presente nel loro assortimento, anche se di marca o tipo diversi.

5. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove la conclusione di accordi di programma con le imprese che producono le sostanze lesive, con le imprese che le utilizzano per la produzione di beni, con le imprese che le immettono al consumo, anche in qualità di importatori, e con le imprese che recuperano le sostanze stesse.

(*Omissis*).».

— La legge 16 giugno 1997, n. 179 (Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 1997, n. 145.

Note all'art. 14:

— Per il testo dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 549 del 1993, si veda nelle note all'articolo 13.

Note all'art. 17:

— Il testo dell'articolo 4, comma 57 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2003, n. 299, S.O., così recita:

«Art. 4 *(Finanziamento agli investimenti)*. — (*Omissis*).

57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, è istituito lo "sportello unico doganale", per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.

(*Omissis*).».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242 (Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 2011, n. 10.

— Il testo degli articoli 16 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O., così recita:

«Art. 16 *(Pagamento in misura ridotta).* — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.».

«Art. 17 *(Obbligo del rapporto).* — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».

13G00151

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 settembre 2013.

Certificazioni da presentare da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane, per i servizi gestiti in forma associata.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'intesa n. 936 del 1° marzo 2006, sancita in sede di Conferenza unificata con la quale sono stati convenuti i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, dove tra l'altro, all'art. 8, è riservata al Ministero dell'interno la gestione delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato;

Vista l'ulteriore presa d'atto del 25 settembre 2013, con la quale è stato concordato, per l'anno 2013, di fissare nel 6,50% la percentuale delle risorse finanziarie complessive di competenza del Ministero dell'interno;

Considerato che per l'anno 2013, con l'intesa sancita con atto del 25 settembre, sono state individuate quali destinatarie delle risorse statali le seguenti regioni: Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Sicilia, Toscana, ,Veneto, Calabria e Sardegna;

Visto che l'art. 7, della citata intesa 936/2006, prevede che nei territori delle regioni che non sono individuate, nell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 4 della stessa intesa, tra quelle partecipanti al riparto delle risorse statali, si applicano, in via sussidiaria, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289;

Visto l'art. 2, comma 6, del richiamato decreto ministeriale, n. 289 del 2004, secondo il quale entro il termine del 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto, per l'attribuzione del contributo statale entro il 31 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale il quale prevede che le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali trasmettono apposita certificazione relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi conferiti in gestione associata, al fine di determinare la quota parte del contributo statale ad esse spettanti;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 5 in forza del quale, in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunità montane, entro il termine di cui all'art. 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo statale;

Considerato che in particolare il comma 2 dell'art. 5 demanda ad apposito decreto del Ministero dell'interno la definizione dei modelli per le certificazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 5;

Visto il comma 5 dell'art. 5 secondo il quale la quota di contributo di cui al comma 1 del predetto articolo è rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunità montane nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2;

Preso atto che non sono intervenute modifiche normative concernenti le certificazioni per i servizi gestiti in forma associata da parte delle unioni di comuni e comunità montane e quindi non risulta necessario approvare ulteriori modelli certificativi;

Decreta:

Art. 1.

Le unioni di comuni e le comunità montane ai fini della certificazione, relativa ai servizi gestiti in forma associata per l'anno 2013, si avvalgono dei modelli approvati con decreto del Ministro dell'interno 17 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 2007.

Art. 2.

Le unioni di comuni e le comunità montane devono trasmettere all'Ufficio sportello unioni della Direzione centrale della finanza locale, in via ordinaria, i certificati entro il termine del 30 settembre 2013 (fa fede il timbro postale). Qualora non vi siano modifiche rispetto alla certificazione presentata nell'anno 2012 gli enti devono inviare l'allegato «E» entro i medesimi termini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2013

Il direttore centrale: VERDE

13A07917

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 2013.

Concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti di cui al combinato disposto dell'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012» e, in particolare, i commi 7, 7-*bis*, 8 e 10 dell'art. 11, i quali prevedono, rispettivamente, che:

«Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi assicurativi obbligatori sospesi ai sensi dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 18 ottobre 2012, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 7);

«Fermo restando che fra i titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, il finanziamento di cui al predetto comma 7 può essere altresì chiesto ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ivi previsti, previa integrazione della convenzione di cui al medesimo comma 7:

a) se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 6, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;

b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013.» (comma 7-*bis*);

«I soggetti finanziatori di cui al comma 7 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.» (comma 8);

«Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'art. 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 7 a partire dal 1° luglio 2013 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.» (comma 10);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90161 del 14 novembre 2012, registrato dalla Corte dei conti in data 19 novembre 2012, registro n. 10, foglio n. 285, con il quale si è provveduto alla concessione delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, nonché alla fissazione dei criteri e delle modalità di operatività delle garanzie stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante «Disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012», non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 3, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha previsto la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al citato art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 a favore di ulteriori categorie di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 1192462 del 28 novembre 2012, registrato dalla Corte dei conti in data 11 dicembre 2012, registro n. 11,

foglio n. 174, con il quale si è provveduto alla concessione delle garanzie dello Stato di cui all'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 in relazione ai finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e dell'art. 1 del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, nonché all'estensione ai finanziamenti stessi dei criteri e delle modalità di operatività delle garanzie dello Stato di cui al citato decreto n. 90161 del 14 novembre 2012;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015», e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 6, i quali prevedono, rispettivamente, che:

«Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-*bis* del predetto art. 11, è rideterminato al 31 ottobre 2013. Entro tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni già previsti dai commi 7, 7-*bis* e 9 dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012.» (comma 2);

«Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 nei confronti:

a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;

b) dei soggetti che, hanno già utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.» (comma 3);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» e, in particolare, i commi 365, 366, 367, 368, 369, 370 e 373 dell'art. 1, i quali stabiliscono, rispettivamente, che:

«Le seguenti disposizioni si applicano ai titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, agli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2012, rispetto all'anno 2011;

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi di riferimento, dalle aziende fornitrici;

d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011, dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.» (comma 365);

«A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 15 novembre 2013, i soggetti di cui al comma 365, possono accedere al finanziamento di cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373.» (comma 366);

«Per i pagamenti dovuti ai sensi del comma 366 i soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, nei termini stabiliti dall'art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti previa integrazione della convenzione di cui al predetto art. 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nei limiti dell'importo di cui al predetto art. 11, comma 7, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 367);

«Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 365 presentano:

a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza, nonché ai soggetti finanziatori una perizia asseverata che attesta l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonché la ricorrenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 365, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nonché la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 366;

b) ai soli soggetti finanziatori:

1) copia del modello di cui al comma 371, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate;

2) i modelli di pagamento per gli importi di cui al comma 366.» (comma 368);

«I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.» (comma 369);

«Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'art. 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 365 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.» (comma 370);

«I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui ai commi da 365 a 372 del presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008; ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.» (comma 373);

Ritenuto di dover provvedere:

alla concessione delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge n. 174/2012, e dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43/2013, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

alla estensione ai suddetti finanziamenti dei criteri e delle modalità di operatività delle garanzie dello Stato di cui al citato decreto n. 90161 del 14 novembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

I finanziamenti accordati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 7 e 7-*bis* , del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al predetto art. 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 2.

I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui al predetto art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 3.

Alle garanzie dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 si applicano le disposizioni del decreto n. 90161 del 14 novembre 2012 di cui al preambolo.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 2

13A07831

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 giugno 2013.

Elenco dei soggetti beneficiari di agevolazioni, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2009. (Decreto n. 1108/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il Decreto Legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n.10 alla *Gazzetta Ufficiale* n.14 del 18 gennaio 2001, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.297";

Visto, in particolare, l'art.14, del citato Decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del Decreto Interministeriale 22 luglio 1998, n.275;

Visto l'art.5 del predetto Decreto Interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la Circolare MIUR n.2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n.251 del 27/10/2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n.593;

Visto il Decreto Ministeriale n.3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di Lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n.593/2000;

Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo Agevolazione alla Ricerca relative agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il Decreto Direttoriale n.451/Ric. del I agosto 2011, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art.14, comma 2, del citato Decreto Ministeriale n.593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di Lavoro e completata nella seduta del 23 gennaio 2013 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto Interministeriale n.275/98;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n.859 del 4 giugno 2013, con la quale si propone l'ammissione all'erogazione per il progetto valutato nella suindicata data;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2009 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti Decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33 e, contestualmente alla formazione del presente decreto, assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti, con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il soggetto indicato nell'allegato è ammesso alle agevolazioni previste dall'art.14, comma 1, del decreto ministeriale n.593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2009. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art.14, comma 2 e forma parte integrante del presente Decreto.

2. L'agevolazione prevista dall'art. 14, comma 1, pari a € 152.500,00 nella forma del credito d'imposta, grava sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezione aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente Decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 17 giugno 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 11, foglio n. 345

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM		RAGIONE SOCIALE/CUP	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI	15/09/2009 10:00:02.648		RETEK RESEARCH SRL	Contratto	09368611001		152.500,00
Depressa	1	57624	B81C11001550001	1	ROMA RM		
					Totali (€)	0,00	152.500,00

13A07794

DECRETO 25 giugno 2013.

Elenco dei soggetti beneficiari di agevolazioni, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2009. (Decreto n. 1228/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le disponibilità dei piani di ripartizione delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca relative agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il decreto direttoriale n. 451/Ric. del 1° agosto 2011, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro e completata nelle sedute del 10 aprile e dell'8 maggio 2013 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1898;

Vista la nota dell'Ufficio VI, prot. n. 871 del 10 giugno 2013, con la quale si propone l'ammissione alla concessione dell'agevolazione per i progetti valutati nella suindicata data;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2009 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, contestualmente alla formazione del presente decreto, assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti, con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2009. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 412.250,00 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Roma, 25 giugno 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min salute e Min. lavoro registro n. 11, foglio n. 344

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Ammissibili

DIM. / AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE / DM		RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. / N°	Cod.Fisc / P. IVA / COMUNE / PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI	15/09/2009	10:00:00.148	GEOTEAM S.R.L.	Contratto	02275850606		**190.000,00**
			B48F11000720001		FROSINONE		
Depressa	**13**	58170		1	FR		
PMI	15/09/2009	10:00:01.820	INGENIA S.R.L.	Contratto	04802810483		**90.000,00**
			B31C11001950001		FUCECCHIO		
Depressa	**140**	58418		2	FI		
PMI	15/09/2009	10:00:02.929	TRACS S.R.L.	Contratto	04084531211		
			B71C11002190001		NOLA		**132.250,00**
Depressa	**215**	57320		1	NA		
					Totali (€)	**0,00**	**412.250,00**

13A07757

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Titan - Turismo internazionale terrestre, aereo, navale società cooperativa», in Reggio Calabria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2019, n. 135;

Vista l'istanza del 28 giugno 2012, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 13 luglio 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "TITAN — TURISMO INTERNAZIONALE TERRESTRE, AEREO, NAVALE — SOCIETA' COOPERATIVA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 7 giugno 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 10 settembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli arti. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato in data 16 marzo 2013 la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta dell'11 giugno 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “TITAN — TURISMO INTERNAZIONALE TERRESTRE, AEREO, NAVALE — SOCIETA’ COOPERATIVA”, con sede in Reggio Calabria (codice fiscale 00814590808) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Angela Baldo, nata a Cosenza il 17 giugno 1962, ivi domiciliata in Corso Luigi Fera, n. 190.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D’Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A07734

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Happy Day - società cooperativa», in Marina di Gioiosa Ionica e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l’istanza del 20 febbraio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 7 marzo 2013, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società “HAPPY DAY SOCIETA’ COOPERATIVA” sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza conclusa in data 8 gennaio 2013 dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 aprile 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all’Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 20 giugno 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all’esito dell’istruttoria condotta, richiede l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l’art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell’associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “HAPPY DAY — SOCIETA’ COOPERATIVA” con sede in Marina di Gioiosa Ionica (RC) (codice fiscale 00982780801) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae. è nominato commissario liquidatore il dott. Gerardo Ciconte, nato in S. Giovanni in Fiore (CS) l’8 maggio 1956, domiciliato in Rende (CS), via Giorgio De Chirico, n. 95/B (C.da Saporito).

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D’Ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A07735

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Comis Service società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 marzo 2013 e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 20 marzo 2013, con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Comis Service - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 28 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 10 luglio 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Comis Service - Società cooperativa», con sede in Torino (codice fiscale 10101190014) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Gianna Casamassima, nata a La Spezia il 25 novembre 1960 e domiciliata in Torino, corso Vinzaglio n. 5.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A07736

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.TE.CO. Service - Società cooperativa, in liquidazione» in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 27 febbraio 2013 e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 8 marzo 2013, con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «CO.TE.CO Service - Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 20 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 10 luglio 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.TE.CO. Service - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 06799870016) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Figliuzzi, nato a Siena il 10 aprile 1960 e domiciliato in Roma, viale Parioli, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A07737

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 31 maggio 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Nuova linea ferroviaria Torino-Lione: Rimodulazione di risorse assegnate alle «Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale nel quadro del piano di accompagnamento dell'opera». Riprogrammazione del «Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798» di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e successive modifiche ed integrazioni. (Delibera n. 29/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «Legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede, in particolare, che le opere medesime siano comprese in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Vista la legge 27 settembre 2002, n. 228, concernente la «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001»;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (da ora in avanti «codice dei contratti pubblici»), e successive modifiche ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che:

conferma in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la proposta a questo Comitato per l'assegnazione ai soggetti aggiudicatori delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione, in particolare, delle infrastrutture;

conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione» alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche ed integrazioni, che:

all'art. 32, comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798» (di seguito «Fondo»), con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate da questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

all'art. 16, comma 3, nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, relativo a provvedimenti finalizzati ad assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui alla manovra di finanza pubblica 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, tali provvedimenti non vengano adottati o si verifichino risparmi di spesa inferiori, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda alla riduzione fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, che, all'art. 12, prevede accantonamenti e riduzioni delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», che all'art. 1, comma 208, autorizza, per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029, per un importo totale di 2.940 milioni di euro;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include all'allegato 1, nell'ambito del «Sistema valichi», la infrastruttura ferroviaria «Frejus» e all'allegato 2, concernente l'articolazione del programma per regioni e per macrotipologie, tra i corridoi ferroviari della Regione Piemonte, la «Tratta AV Torino-Lyon»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207/2005), all'allegato 1, nell'ambito del «Sistema valichi» conferma l'infrastruttura ferroviaria «Frejus»;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 86 (*Gazzetta Ufficiale* n. 79/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del Cunicolo esplorativo della Maddalena, quale opera propedeutica alla realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 57 (*Gazzetta Ufficiale* n 272/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione, sezione internazionale, parte comune italo-francese, tratta in territorio italiano», prendendo atto che nel limite di spesa dell'intervento, pari a complessivi 4.563,5 milioni di euro, sono compresi 41,5 milioni di euro per opere compensative;

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 23 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196/2012), con la quale, per la realizzazione delle opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione», questo Comitato:

ha disposto l'assegnazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sopra citato, secondo la seguente articolazione temporale: 2 milioni per il 2013, 5 milioni per il 2014 e 3 milioni per il 2015;

ha previsto che l'Osservatorio sulla Torino-Lione, d'intesa con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, sentiti gli enti locali, trasmettesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proposte relative alle misure compensative strettamente correlate alla funzionalità dell'opera da finanziare con la suddetta assegnazione, nel quadro delle misure emerse sul territorio per preparare e accompagnare l'inserimento della nuova linea;

Viste le delibere 26 ottobre 2012, n. 97 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89/2013), 11 dicembre 2012, n. 126 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89/2013), 21 dicembre 2012, n. 137 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121/2013), e 18 febbraio 2013, n. 7 e n. 8 (rispettivamente, *Gazzetta Ufficiale* n. 120/2013 e n. 129/2013), con le quali questo Comitato ha provveduto alla rimodulazione del citato Fondo, destinando tra l'altro:

alle «Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale correlate alla realizzazione di progetti pilota nei territori interessati dal nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione», 2 milioni di euro nell'anno 2013 e 8 milioni di euro nell'anno 2016, così modificando l'originaria articolazione temporale dell'assegnazione disposta con la citata delibera n. 23/2012;

alla «Strada Statale 172 dei Trulli - 1° stralcio funzionale», 9 milioni di euro nel 2014;

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine al 10° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza, che include nella «Tabella 0 - Programma infrastrutture strategiche», il «Nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione»;

Vista la delibera di Giunta 11 marzo 2013, n. 10-5501, con cui la Regione Piemonte descrive il processo per la selezione delle opere compensative di cui alla sopra citata delibera n. 57/2011, condotto in coordinamento con l'Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino-Lione e la Provincia di Torino, sentito il Comune di Torino;

Viste le note 27 maggio 2013, n. 15588, 28 maggio 2013, n. 15913, e 30 maggio 2013, n. 16398, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Opere di riqualificazione territoriale dei comuni interessati dall'attraversamento del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione - modifica e rimodulazione della delibera n. 23/2012» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 30 maggio 2013, n. 97094/2013, con la quale la Provincia di Torino ha comunicato la propria disponibilità al cofinanziamento di una delle opere compensative di competenza;

Considerato che il capitolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 7514, cui afferisce il Fondo, ha subito riduzioni e accantonamenti ai sensi dei precitati decreti-legge n. 98/2011, art. 16, commi 1 e 3, e n. 35/2013, art. 12, commi 3, lettera *c)*, e 4, per complessivi 23.337.554,24 euro, suddivisi nelle seguenti annualità: 734.906 euro per il 2013, 12.076.842 euro per il 2014, 5.141.977 euro per il 2015 e 5.383.829,24 euro per il 2016;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 31 maggio 2013, n. 2360, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

1) delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che con delibera di Giunta 11 marzo 2013, n. 10-5501, la Regione Piemonte ha preso atto che:

l'Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino-Lione ha ritenuto di superare la logica delle compensazioni come fonte di finanziamento per opere di carattere locale e non connesse tra loro, identificando criteri per una strategia comune di valle che trovi nella realizzazione della nuova linea ferroviaria il volano per l'avvio di processi di sviluppo sostenibile e integrato;

lo stesso osservatorio, nel corso di una riunione tenutasi il 18 giugno 2012 con la Regione Piemonte, la Provincia e il Comune di Torino, ha individuato e condiviso i suddetti criteri, denominati «smart valley», «energia», «interventi sul patrimonio edilizio esistente» e «miglioramento dell'assetto ambientale e idrogeologico»;

che il progetto organico per i territori interessati dalle opere della citata nuova linea ferroviaria, elaborato in base ai suddetti criteri, è stato denominato «Smart Susa Valley»;

che le attività intraprese risultavano coerenti con le indicazioni della legge regionale 21 aprile 2011, n. 4 («Promozione di interventi a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri - Sviluppo - Territorio»), con la quale è stato previsto di intervenire «a favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture, con la finalità di limitarne gli impatti e renderla vantaggiosa per le collettività territoriali, operando, altresì, per armonizzare le opere di mitigazione e compensazione del progetto con quelle di accompagnamento»;

che, con la medesima delibera, la regione, per attivare rapidamente le misure compensative finanziate a carico delle risorse di cui alla delibera n. 23/2012:

ha chiesto che le fossero assegnate le predette risorse;

ha dato atto che i finanziamenti in questione saranno destinati alla realizzazione di interventi individuati d'intesa con il succitato osservatorio e con la Provincia di Torino e coerenti con le linee concordate nell'incontro del 18 giugno 2012 e con il disegno delineato nel progetto denominato «Smart Susa Valley»;

che il Ministero istruttore ha inviato due elenchi di interventi, denominati rispettivamente «di priorità 1», il cui costo complessivo ammonta a 10.101.019 euro, e «di priorità 2», con un costo stimato di 32.129.919 euro;

che lo stesso Ministero ha proposto di destinare le risorse di cui alla citata delibera di questo comitato n. 23/2012 al finanziamento degli interventi compresi nell'elenco di opere «di priorità 1» e assegnare i fondi alla Regione Piemonte, in qualità di soggetto aggiudicatore;

che, relativamente ai 10 milioni di euro di competenza statale, lo stesso Ministero ha proposto di anticipare all'anno 2014 il finanziamento di 8 milioni di euro già imputato sull'annualità 2016 del Fondo di cui in premessa, compensando tale anticipazione con il posticipo, per il medesimo importo, di parte del finanziamento destinato alla «Strada Statale 172 dei Trulli - 1° stralcio funzionale»;

che l'intervento «Riqualificazione zone naturali in sponda sinistra ad uso agricolo» sarà cofinanziato dalla Provincia di Torino per 101.019 euro;

2) che, a conferma di quanto sopra esposto, la Provincia di Torino, con la nota 30 maggio 2013, n. 97094, richiamata in premessa, ha comunicato che, a valere sulle disponibilità per 107.742,88 euro di cui alla nota del Ministero dello sviluppo economico 31 luglio 2012, n. 26834, si farà carico del cofinanziamento di 101.018,98 euro per la realizzazione del sopra citato intervento;

3) che il totale generale delle opere di priorità 1 e 2 ammonta a complessivi 42.230.938 euro, con un incremento di 730.938 euro rispetto all'importo per opere compensative di cui alla delibera di questo Comitato n. 57/2011 e che quindi, come rappresentato dal Ministero istruttore, in occasione dell'approvazione del relativo progetto definitivo saranno individuate le voci del quadro economico da ridurre a compensazione del succitato incremento;

Delibera:

1. Riprogrammazione del «Fondo infrastrutture stradali e ferroviarie e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798».

1.1 L'assegnazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse recate dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, disposta con delibera di questo Comitato n. 23/2012 per la realizzazione delle opere e misure compensative atte a favorire l'inserimento territoriale della «Nuova linea ferroviaria Torino-Lione», come modificata dalla delibera n. 97/2012 e confermata, da ultimo, dalla delibera n. 8/2013, è rimodulata secondo la seguente articolazione temporale: 2 milioni di euro per il 2013 e 8 milioni di euro per il 2014.

1.2 La Regione Piemonte è soggetto aggiudicatore delle suddette opere e misure compensative, individuate nell'elenco riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente delibera.

1.3 Il costo complessivo delle opere di cui al punto 1.2 è pari a 10.101.019 euro, di cui 101.019 euro a carico della Provincia di Torino.

1.4 L'assegnazione di 9 milioni di euro a valere sulle risorse recate dall'art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, disposta con delibera di questo comitato n. 97/2012 per la «Strada Statale 172 dei Trulli - 1° stralcio funzionale» e confermata, da ultimo, dalla delibera n. 8/2013, è rimodulata secondo la seguente articolazione temporale: 1 milione di euro per il 2014 e 8 milioni di euro per il 2016.

1.5 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà reintegrare gli accantonamenti e riduzioni di spesa di cui in premessa, per l'importo di 23.337.554,24 euro. In caso di mancato reintegro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro la prima riunione del comitato successiva alla pubblicazione della presente delibera, dovrà proporre l'imputazione del predetto importo sugli interventi già finanziati a valere sul Fondo di cui ai punti precedenti.

2. Nuovo collegamento internazionale Torino-Lione — sezione internazionale — parte comune italo-francese, tratta in territorio italiano

2.1 Il limite di spesa dell'intervento denominato «Nuovo collegamento internazionale Torino-Lione — sezione internazionale — parte comune italo-francese, tratta in territorio italiano» rimane fissato in 4.563,5 milioni di euro.

2.2 In sede di presentazione del progetto definitivo della prima fase funzionale dal confine di Stato a Susa/Bussoleno (raccordo con la linea storica) della Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, di cui al punto 2.1 della delibera n. 23/2012, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indicherà le voci del quadro economico ridotte, al fine di assorbire il maggior costo delle opere compensative di cui alla precedente presa d'atto, pari a 730.938 euro.

3. Altre disposizioni.

3.1 La Regione Piemonte provvederà a monitorare l'attuazione di ogni opera e misura compensativa finanziata, segnalando eventuali criticità al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assicurando in particolare che il cronoprogramma degli interventi compensativi finanziati sia coerente con la tempistica dell'assegnazione di cui al precedente punto 1.1.

3.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a:

svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata;

trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, a consuntivo degli interventi dí cui all'allegato 1, una relazione nella quale riporterà costi, tempi di realizzazione ed eventuali economie realizzate.

3.3 I codici unici di progetto (CUP), che dovranno essere richiesti per le opere e misure compensative in argomento, ai sensi della citata delibera n. 24/2004, devono essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile.

Roma, 31 maggio 2013

Il Presidente
LETTA

Il segretario
DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 72

ALLEGATO *1*

Opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale correlate alla realizzazione di progetti pilota nei territori interessati dal nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione

(importi in euro)

MISURA	AMBITO TERRITORIALE/ COMUNALE INTERESSATO	INTERVENTO	COSTO STIMATO DEL PROGETTO	FINANZIAMENTO	
				STATO	EE.LL.
Sviluppo di infrastrutture e servizi	Chiomonte	Realizzazione di dorsale per fornitura metano nell'ambito del territorio comunale	2.500.000	2.500.000	
Sviluppo di infrastrutture e servizi	Chiomonte	Realizzazione di nuova cabina prefabbricata Framar di ricezione rete, sezionamento linee m.t. in partenza, nuovo trasformatore, nuovi sezionamenti	300.000	300.000	
Messa in sicurezza territorio	Susa	Lavori di costruzione nuovo ponte sul torrente Cenischia in affrancamento al ponte storico vincolato, lungo la SS 25	900.000	900.000	
Messa in sicurezza territorio Viabilità	Susa	Lavori di costruzione di un percorso pedonale lungo la SP 209 Mompantero	100.000	100.000	
Messa in sicurezza territorio	Susa	Interventi per il miglioramento dell'intersezione con la SP 241 in Susa (accesso Ponte degli Alpini)	100.000	100.000	
Messa in sicurezza territorio Viabilità	Susa	Lavori di adeguamento dell'intersezione di Corso Couvert con la SS 25 a Susa	170.000	170.000	
Messa in sicurezza territorio Viabilità	Susa	Rotatoria in corrispondenza della SP172 per Meana	200.000	200.000	
Messa in sicurezza territorio	Susa	Interventi di adeguamenti idraulici sulla SP 24: ricostruzione manufatto di attraversamento sul rio Scaglione in comune di Susa + manutenzione straordinaria manufatto di attraversamento sul rio Roda	300.000	300.000	
Messa in sicurezza territorio	Chiomonte	Paravalanghe e dighe loc Verger	900.000	900.000	
Messa in sicurezza territorio	Chiomonte	Argine deviatore loc Verger	330.000	330.000	
Messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici - edilizia scolastica	Susa	Opere di manutenzione straordinaria e miglioramento energetico dell'istituto ITIS Susa	300.000	300.000	

(importi in euro)

MISURA	AMBITO TERRITORIALE/ COMUNALE INTERESSATO	INTERVENTO	COSTO STIMATO DEL PROGETTO	FINANZIAMENTO	
				STATO	EE.LL.
Riqualificazione territorio comunale	Susa	Interventi viabilità e sicurezza stradale Via Montenero, Via XX Settembre, Via Argentera, Via Rocchetta, Via Montello, P.zza S. Francesco, Via S. Martino, Via Gelassa	360.000	360.000	
Valorizzzione area sportiva	Susa	Salone polisportivo Area Priorale	800.000	800.000	
	Susa	Viabilità ciclopedonale - valorizzazione illuminotecnica e arredo urbano Via Donatori di Sangue	130.000	130.000	
Riqualificazione offerta turistico-culturale	Susa	Valorizzazione patrimonio archeologico recupero Teatro civico e pertinenze - restauro gradinata accesso castello	1.200.000	1.200.000	
Riqualificazione offerta turistico-culturale	Susa	Restauro beni artistici comunali e statali	100.000	100.000	
Riqualificazione offerta turistico-culturale	Susa	Recupero patrimonio *e* cultura materiale - progetto "il sentiero dell'acqua"	60.000	60.000	
Riqualificazione territorio comunale	Susa	Realizzazione e messa in sicurezza percorsi ciclopedonali Via Fratelli Vallero - Via Meana	110.000	110.000	
Riqualificazione territorio comunale	Susa	Manutenzione straordinaria immondi comunali (superamento barriere architettoniche) immobile C.so Trieste e Palazzzo comunale Couvert Casa Pognante	250.000	250.000	
Riqualificazione territorio comunale	Susa	Nuovi parcheggi frazioni S. Giuliano- Coldimosso Traduerivi e C.so Couvert	160.000	160.000	
Riqualificazione patrimonio comunale	Susa	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e immobili comunali e recupero patrimonio cultura materiale scuola primaria primo grado Couvert-scuola primaria secondo grado B Giuliano	250.000	250.000	
Riqualificazione offerta turistico-culturale	Susa	Recupero ex Carceri mandamentali per deposito visitabile museo e laboratori restauro (progettazione)	100.000	100.000	
Tutela e valorizzazione patrimonio agricolo	Susa	Interventi di valorizzazione produzione agricola manutenzione sistema irriguo e ammodernamento	50.000	50.000	
Riqualificazione offerta turistico-culturale	Susa	Intervento di riqualificazione sacrario dei caduti e realizzazione giardino della memoria	131.019	131.019	
Riqualificazione del territorio	Susa	Interventi di riqualificazione zone naturali in sponda sinistra ad uso agricolo	300.000	198.981	101.019
		TOTALI	**10.101.019**	**10.000.000**	**101.019**

13A07753

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 24 settembre 2013.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per le consultazioni elettorali previste nelle province autonome di Trento e Bolzano per il 27 ottobre 2013, e nella regione Basilicata per il 17 e 18 novembre 2013. (Documento n. 1).

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso:

che, con decreti del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 117 del 26 luglio 2013 e del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 127/2.1 del 16 maggio 2013 e con decreto del prefetto della Provincia di Potenza del 23 luglio 2013, sono stati convocati i comizi elettorali e indette le elezioni del Presidente della Provincia di Trento e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il giorno 27 ottobre 2013, e del Presidente della Giunta e Consiglio regionale della Basilicata per i giorni 17 e 18 novembre 2013;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel suo complesso;

d) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: "Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario";

e) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni";

f) il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige";

g) la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, recante "Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia";

h) la legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, recante "Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2013 e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale";

i) lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 350;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali della Basilicata, fissate per i giorni 17 e 18 novembre 2013 e per le elezioni del Presidente della Provincia autonoma di Trento e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, fissate per il giorno 27 ottobre 2013.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui alla presente delibera siano ritrasmesse per l'estero da RAI Internazionale, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto.

4. Alle campagne elettorali di cui alla presente delibera sono applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.

Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione Basilicata

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI, avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento, è realizzata esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità

tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'articolo 3. Essa si realizza con le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7 della presente delibera;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

Art. 3.

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nella Regione Basilicata e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, trasmissioni di comunicazione politica a diffusione rispettivamente regionale e provinciale.

Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente delibera, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale o nei consigli provinciali da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, presenti come gruppi o componenti politiche del gruppo misto in una delle Camere del Parlamento nazionale.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale, nei consigli provinciali e nel Parlamento nazionale.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste regionali o provinciali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale o di Presidente della Provincia autonoma di Trento;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale o dei consigli provinciali;

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI, sede regionale, che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano i loro rappresentanti nel numero di:

- tre, delle liste che compongono le coalizioni di cui al comma 4, lettera *a)*. In caso di dissenso tra i detti rappresentanti prevalgono le proposte formulate a maggioranza;

- uno per le forze politiche di cui al comma 4, lettera *b)*.

7. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di programmazione. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti e giornaliste, anche appartenenti ad altre testate e a titolo non oneroso, che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici. La lista dei giornalisti accreditati è pubblicata sul sito www.tgr.rai.it.

8. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni saranno pubblicati sul sito www.tgr.rai.it.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

Art. 4.

Informazione

1. Sono programmi di informazione quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti di cui all'articolo 3, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'Istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.

Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

8. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, sugli indici di ascolto e sulla programmazione della settimana successiva. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, nonché le informazioni di cui al primo periodo del presente comma.

9. La RAI fornisce settimanalmente alla Commissione i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per la Regione e le province autonome interessate dalle consultazioni elettorali. Tale documentazione è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it e sul sito www.tgr.rai.it.

Art. 5.

Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. Nella regione e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, a far luogo almeno dal decimo giorno precedente al termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo saranno messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche locali disponibili oltre che essere caricate on line sui primi dieci siti di video sharing gratuiti.

Art. 6.

Tribune elettorali regionali e provinciali

1. La RAI trasmette nella Regione e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, su rete locale in orari di massimo ascolto, quindi preferibilmente prima o dopo i telegiornali pomeridiani e serali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo, Tribune elettorali regionali e provinciali, televisive e radiofoniche, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e tra i vari candidati rispettivamente alla carica di Presidente della Giunta regionale della Basilicata e di Presidente della Provincia autonoma di Trento e garantendo, nell'ambito della partecipazione delle singole forze politiche, un'adeguata rappresentazione di genere tra le presenze.

2. Le Tribune di cui al comma 1 sono registrate e trasmesse dalle corrispondenti sedi regionale e provinciali della RAI.

3. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

4. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

5. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, e ciò determina un accrescimento del tempo spettante ai partecipanti. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

6. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

7. La registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

8. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione dei telegiornali regionali, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 13 e 14.

9. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7.

Art. 7.

Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette, nella regione e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento.

2. Nella regione e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in modo trasversale tutte le fasce comprese tra le ore 8 e le ore 22.30. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme delle programmazioni regionale e provinciali. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionale e provinciali della RAI della regione e delle province autonome interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal capo della coalizione e dal candidato all'elezione a Presidente della Regione o della Provincia autonoma;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale e provinciali per i messaggi a diffusione regionale o provinciale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato su www.raiparlamento.rai.it.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.

Conferenze-stampa dei candidati a Presidente della Regione e delle Provincia autonoma

1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 3 e 6 la RAI trasmette nella Regione e nella Provincia autonoma interessate dalle consultazioni, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione e della Provincia autonoma.

2. Ciascuna conferenza-stampa della durata di trenta minuti è trasmessa su rete locale in orari di massimo ascolto, quindi preferibilmente prima o dopo i telegiornali pomeridiani e serali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo, possibilmente in date diverse dalle trasmissioni previste agli articoli 3 e 6 e comunque in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI. La partecipazione è da ritenersi a titolo non oneroso.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

Art. 9.

Confronti tra candidati Presidente della Regione e della Provincia autonoma

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la RAI trasmette nella Regione e nella Provincia autonoma interessate dalle consultazioni confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

Art. 10.

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione dell'Accesso nella Regione Basilicata e nelle province autonome di Trento e Bolzano è sospesa durante il periodo di efficacia della presente delibera.

Art. 11.

Trasmissioni televideo per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Art. 12.

Trasmissioni per i non vedenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 13.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e delle conferenze-stampa in diretta, e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tramite posta elettronica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 14.

Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente regolamento, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2013

Il Presidente: FICO

13A07847

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diftetall».

Estratto determinazione V&A 1394 del 3 settembre 2013

Titolare AIC: NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in VIA FIORENTINA, 1, 53100 - SIENA (SI) codice fiscale 01392770465

Medicinale: DIFTETALL

Variazione AIC: B.I.a.2.c Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva La modifica riguarda una sostanza biologica/immunologica o l'utilizzazione di una sostanza derivata chimicamente differente nella fabbricazione di un medicinale biologico/immunologico e non è collegata a un protocollo

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Si autorizza pertanto la sostituzione del sistema di ultrafiltrazione Amicon usato per il processo di purificazione delle componenti Tetanica e Difterica con sistema Sartor*ius* a cassette Millipore Pellicon

Da: sistema di ultrafiltrazione a fibre cave Amicon

a: sistema di ultrafiltrazione con sistema Sartor*ius* a cassette Millipore Pellicon

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

003671029 - "SOSPENSIONE INIETTABILE" 1 FIALA DA 0,5 ML

003671070 - "SOSPENSIONE INIETTABILE" 1 SIRINGA PRERIEMPITA DA 0,5 ML

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07724

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Omeprazolo Doc Generici» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 230/2013 del 3 settembre 2013

Medicinale: OMEPRAZOLO DOC GENERICI

Confezioni:

038082 018 "10 mg capsule rigide gastroresistenti" 7 capsule in blister AL/AL

038082 020 "10 mg capsule rigide gastroresistenti" 14 capsule in blister AL/AL

038082 032 "10 mg capsule rigide gastroresistenti" 15 capsule in blister AL/AL

038082 044 "10 mg capsule rigide gastroresistenti" 28 capsule in blister AL/AL

038082 057 "10 mg capsule rigide gastroresistenti" 30 capsule in blister AL/AL

038082 069 "10 mg capsule rigide gastroresistenti" 50 capsule in blister AL/AL

038082 071 "10 mg capsule rigide gastroresistenti" 56 capsule in blister AL/AL

038082 083 "10 mg capsule rigide gastroresistenti" 60 capsule in blister AL/AL

038082 095 "10 mg capsule rigide gastroresistenti" 90 capsule in blister AL/AL

038082 107 "10 mg capsule rigide gastroresistenti" 98 capsule in blister AL/AL

038082 119 "10 mg capsule rigide gastroresistenti" 100 capsule in blister AL/AL

038082 121 "10 mg capsule rigide gastroresistenti" 140 capsule in blister AL/AL

038082 133 "10 mg capsule rigide gastroresistenti" 280 capsule in blister AL/AL

038082 145 “10 mg capsule rigide gastroresistenti” 500 capsule in blister AL/AL

038082 158 “10 mg capsule rigide gastroresistenti” 5 capsule in flacone HDPE

038082 160 “10 mg capsule rigide gastroresistenti” 7 capsule in flacone HDPE

038082 172 “10 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule in flacone HDPE

038082 184 “10 mg capsule rigide gastroresistenti” 15 capsule in flacone HDPE

038082 196 “10 mg capsule rigide gastroresistenti” 28 capsule in flacone HDPE

038082 208 “10 mg capsule rigide gastroresistenti” 30 capsule in flacone HDPE

038082 210 “10 mg capsule rigide gastroresistenti” 50 capsule in flacone HDPE

038082 222 “10 mg capsule rigide gastroresistenti” 56 capsule in flacone HDPE

038082 234 “10 mg capsule rigide gastroresistenti” 60 capsule in flacone HDPE

038082 246 “10 mg capsule rigide gastroresistenti” 90 capsule in flacone HDPE

038082 259 “10 mg capsule rigide gastroresistenti” 100 capsule in flacone HDPE

038082 261 “10 mg capsule rigide gastroresistenti” 500 capsule in flacone HDPE

038082 273 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 7 capsule in blister AL/AL

038082 285 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule in blister AL/AL

038082 297 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 15 capsule in blister AL/AL

038082 309 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 28 capsule in blister AL/AL

038082 311 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 30 capsule in blister AL/AL

038082 323 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 50 capsule in blister AL/AL

038082 335 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 56 capsule in blister AL/AL

038082 347 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 60 capsule in blister AL/AL

038082 350 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 90 capsule in blister AL/AL

038082 362 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 98 capsule in blister AL/AL

038082 374 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 100 capsule in blister AL/AL

038082 386 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 140 capsule in blister AL/AL

038082 398 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 280 capsule in blister AL/AL

038082 400 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 500 capsule in blister AL/AL

038082 412 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 5 capsule in flacone HDPE

038082 424 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 7 capsule in flacone HDPE

038082 436 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule in flacone HDPE

038082 448 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 15 capsule in flacone HDPE

038082 451 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 28 capsule in flacone HDPE

038082 463 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 30 capsule in flacone HDPE

038082 475 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 50 capsule in flacone HDPE

038082 487 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 56 capsule in flacone HDPE

038082 499 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 60 capsule in flacone HDPE

038082 501 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 90 capsule in flacone HDPE

038082 513 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 100 capsule in flacone HDPE

038082 525 “20 mg capsule rigide gastroresistenti” 500 capsule in flacone HDPE

Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.

Procedura Mutuo Riconoscimento NL/H/0973/001-002/R/001

con scadenza l’11 aprile 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 60 giorni dall’entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.

13A07725

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prevex».

Estratto determinazione V&A/1430 del 9 settembre 2013

Titolare AIC: SIMESA S.P.A. (codice fiscale 11991420156) con sede legale e domicilio fiscale in VIA F. SFORZA, PALAZZO GALILEO, 20080 - BASIGLIO - MILANO (MI) Italia

Medicinale: PREVEX

Variazione AIC: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza

L’autorizzazione all’immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 2, 4.4, 4.5, 4.8 e 6.1 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 027372010 - “5 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse

AIC n. 027372022 - “10 mg compresse a rilascio prolungato”14 compresse

AIC n. 027372034 - “10 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07726

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicardal».

Estratto determinazione V&A/1428 del 9 settembre 2013

Titolare AIC: ITALFARMACO S.P.A. (codice fiscale 00737420158) con sede legale e domicilio fiscale in VIALE FULVIO TESTI, 330, 20126 - MILANO (MI) Italia

Medicinale: NICARDAL

Variazione AIC: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche ecliniche o di farmacovigilanza

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 025991011 - "20 mg compresse rivestite" 30 compresse

AIC n. 025991023 - "20 mg compresse rivestite" 50 compresse

AIC n. 025991035 - "40 mg capsule rigide a rilascio modificato" 30 capsule

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07727

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirena».

Estratto determinazione V&A/1429 del 9 settembre 2013

Titolare AIC: BAYER OY con sede legale e domicilio in PANSIONTIE 47, 20210 - TURKU (FINLANDIA)

Medicinale: MIRENA

Variazione AIC: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 029326016 - "20 MICROGRAMMI/24 ORE SISTEMA A RILASCIO INTRAUTERINO"1 SISTEMA

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07728

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Diftetall».

Estratto determinazione V&A n. 1396 del 3 settembre 2013

Titolare AIC: NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS S.R.L. con sede in VIA FIORENTINA, 1 53100 SIENA codice fiscale 01392770465

Medicinale: DIFTETALL

Variazione AIC: B.I.a.2) Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva *c)* La modifica riguarda una sostanza biologica/immunologica o l'utilizzazione di una sostanza derivata chimicamente differente nella fabbricazione di un

medicinale biologico/immunologico e non è collegata a un protocollo

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

E' autorizzata la modifica relativa alla sostituzione della membrana di ultrafiltrazione e del sistema di ultrafiltrazione usato nel corso della ultraconcentrazione del tossoide difterico per ottenere il tossoide difterico crudo nell'ambito del processo di produzione del tossoide difterico concentrato e purificato, sostanza attiva del vaccino Diftetall.

DA: Pellicon 1 con cassette Millipore

A: Pellicon 3 Biomax con sistema di ultrafiltrazione Sartorius

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate: 003671029 -"SOSPENSIONE INIETTABILE" 1 FIALA DA 0,5 ML 003671070 -"SOSPENSIONE INIETTABILE" 1 SIRINGA PRERIEMPITA DA 0,5 ML

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07729

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Flunisolide Angenerico».

Estratto determinazione V&A n. 1397 del 3 settembre 2013

Titolare AIC: ANGENERICO S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in VIA NOCERA UMBRA, 75, 00181 - ROMA (RM) codice fiscale 07287621002

Medicinale: FLUNISOLIDE ANGENERICO

Variazione AIC:

B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito

Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova

B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito

Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati

B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito Altre modifiche di una procedura di prova

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Sono autorizzate le modifiche di seguito riportate:

B.II.d.1.c Parametri di specifica

B.II.d.1.e Parametri di specifica

B.II.d.2.d Procedura di prova del prodotto finito

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

036318018 -" 0,1% SOLUZIONE DA NEBULIZZARE " 1 FLACONE 30 ML

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07730

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Fluimucil Gola».

Estratto determinazione V&A n. 1444 del 9 settembre 2013

Titolare AIC: ZAMBON ITALIA S.R.L. (codice fiscale 03804220154) con sede legale e domicilio fiscale in VIA LILLO DEL DUCA, 10, 20091 -BRESSO -MILANO (MI) Italia

Medicinale: FLUIMUCIL GOLA

Variazione AIC:

B.II.d.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito

Soppressione di un parametro di specifica non significativo (soppressione controllo del confezionamento)

B.II.d.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito

Soppressione di un parametro di specifica non significativo (soppressione identificazione conservanti)

B.II.d.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito

Soppressione di un parametro di specifica non significativo (soppressione titolo dei conservanti)

B.II.b.3 *a)* Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito

Modifica minore nel procedimento di fabbricazione di una forma di dosaggio solida per uso orale o di soluzioni orali a liberazione immediata

B.II.a.3.b.2) Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito Altri eccipienti Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti suscettibili di avere un impatto significativo sulla sicurezza, sulla qualità o sull'efficacia del medicinale

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica secondo quanto evidenziato nella tabella seguente:

DA	A
3.2.P.1 Composizione (100 ml di soluzione)	3.2.P.1 Composizione (100 ml di soluzione)
Principio attivo	Principio attivo
- Naproxenato di cetiltrimetilammonio 0,223 g	- Naproxenato di cetiltrimetilammonio 0,223 g
Eccipienti	Eccipienti
- Glicerolo	- Glicerolo
- Etanolo	- Etanolo
- Saccarina sodica	- Saccarina sodica
- Metile p-idrossibenzoato	~~- Metile p-idrossibenzoato 0,10 g~~
- Propile p-idrossibenzoato	~~- Propile p-idrossibenzoato 0,01 g~~
- Di sodio fosfato diidrato	- Di sodio fosfato diidrato
- Ammonio glicirrizinato	- Ammonio glicirrizinato
- Mentolo	- Mentolo
- Polisorbato	- Polisorbato
- Aroma menta	- Aroma menta
- Dimeticone	- Dimeticone
- E 104	- E 104
- E 131	- E 131
- Acqua depurata	Acqua depurata

3.2.P.2 Sviluppo farmaceutico I dati si riferiscono alla formulazione con conservanti	3.2.P.2 Sviluppo farmaceutico I dati si riferiscono alla formulazione senza conservanti
3.2.P.3.2 Batch Formula I dati si riferiscono alla formulazione con conservanti	3.2.P.3.2 Batch formula I dati si riferiscono alla formulazione senza conservanti
3.2.P.3.3 Metodo di produzione Il metodo produttivo prevede l'utilizzo di metil e propil para idrossibenzoato	3.2.P.3.3 Metodo di produzione Il metodo produttivo non prevede l'utilizzo di metil e propil para idrossibenzoato
3.2.P.4 Eccipienti L'elenco degli eccipienti si riferisce alla formulazione con conservanti	3.2.P.4 Eccipienti L'elenco degli eccipienti si riferisce alla formulazione senza conservanti
3.2.P.5.1 Specifiche - Identificazione dei conservanti - Determinazione quantitativa dei conservanti - Controllo del confezionamento -	3.2.P.5.1 Specifiche ~~- Identificazione dei conservanti~~ ~~- Determinazione quantitativa dei conservanti~~ ~~- Controllo del confezionamento~~
3.2.P.5.2 Metodi d'analisi - Identificazione dei conservanti: metodo HPLC - Determinazione quantitativa dei conservanti: metodo HPLC	3.2.P.5.2 Metodi d'analisi ~~- Identificazione dei conservanti: metodo HPLC~~ ~~- Determinazione quantitativa dei conservanti: metodo HPLC~~
3.2.P.5.4 Dati d'analisi Si riportano i dati relativi alla formulazione con conservanti.	3.2.P.5.4 Dati d'analisi I dati si riferiscono alla formulazione senza conservanti.
3.2.P.8 Stabilità I dati si riferiscono alla formulazione con conservanti	3.2.P.8 Stabilità Vengono riportati anche studi di stabilità condotti sulla nuova formulazione. I dati sulla formulazione precedente costituiscono i "dati a supporto".

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate: 032328027 -"0,223% SPRAY PER MUCOSA ORALE" FLACONE DA 15 ML CON EROGATORE

La confezione del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07731

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Euglucon».

Estratto determinazione V&A 1438 del 9 settembre 2013

Titolare AIC: ROCHE S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in PIAZZA DURANTE, 11, 20131 MILANO (MI) codice fiscale 00747170157

Medicinale: EUGLUCON

Variazione AIC: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un produttore alternativo di principio attivo Glibenclamide" secondo quanto riportato nella tabella seguente:

DA:	A:
Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse 116 D-68305 Mannheim Germany	Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse 116 D-68305 Mannheim Germany oppure **DIPHARMA FRANCIS S.r.l.** **Via Bissone 5** **20021 Baranzate (MI)** **Italy** **DMF -** ***versione Aprile 2012***

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate: 021575016 - "5 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07732

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Emoclot».

Estratto determinazione V&A n. 1449 del 9 settembre 2013

Titolare AIC: KEDRION S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in LOCALITA' AI CONTI FRAZIONE CASTELVECCHIO PASCOLI, 55051 -BARGA -LUCCA (LU) codice fiscale 01779530466

Medicinale: EMOCLOT

Variazione AIC: B.I.a.1.e Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea La modifica riguarda una sostanza attiva biologica o una materia prima, un reattivo o un prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione di un prodotto biologico o immunologico

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa al nuovo sito produttivo per la produzione di pasta di crio da plasma umano alternativo al sito già autorizzato

Da:

- KEDRION S.p.A. Via Provinciale (Loc. Bolognana), 55027 – Gallicano (LU)
- Central Afdeling voor Fractionering (CAF), Neder-Over-Heembeeck, de Tyraslaan 109, B-1120 Bruxel, Belgio
- Grifols Therapeutics, Inc., 8368 US 70 Bus West, Clayton, NC 27520 (USA)

A:

- KEDRION S.p.A. Via Provinciale (Loc. Bolognana), 55027 – Gallicano (LU)
- Central Afdeling voor Fractionering (CAF), Neder-Over-Heembeeck, de Tyraslaan 109, B-1120 Bruxel, Belgio
- Grifols Therapeutics, Inc., 8368 US 70 Bus West, Clayton, NC 27520 (USA)
- HUMAN BioPlazma Kft., Tancsics M. ut 82/A, Gödöllo, 2100-Hungary

La presente variazione ha impatto sulle seguenti sezioni dei moduli 2 e3 del dossier di autorizzazione: 2.3;3.2.S.2.1;3.2.S.2.2;3.2.S.2.3;3.2.S.2.4;3.2.S.2.5;3.2.S.7.1;3.2.S.7.2;3.2.S.7.3;3.2.P.3.4,3.2.P.5.4;3.2.P.8.1;3.2.p.8.2;3.2.P.8.3;3.2.A.1;3.2.A.2. relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate: 023564216 -"500 UI/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO POLVERE + 1 FLACONCINO SOLVENTE DA 10 ML + SET INFUSIONALE 023564228 -"1000 UI/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO POLVERE + 1 FLACONCINO SOLVENTE DA 10 ML + SET INFUSIONALE

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07733

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vesanoid»

Estratto determinazione V&A/1478 del 10 settembre 2013

Specialità Medicinale: VESANOID.

Confezioni:

A.I.C. n. 029838024 - 100 capsule molli 10 mg flacone vetro.

Titolare A.I.C.: Roche S.P.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0106/001/II/039 e FR/H/0106/001/1B/042.

Tipo di Modifica: C.1.z) Altra variazione.

Modifica Apportata: Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette al QRD template, inoltre, nei testi viene presentato il Readability Focus Test report, condotto sulla sezione 4 del PIL. Modifica del quantitativo di sorbitolo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07788

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Actavis PTC»

Estratto determinazione V&A/1477 del 10 settembre 2013

Specialità Medicinale: ESOMEPRAZOLO ACTAVIS PTC.

Confezioni:

A.I.C. n. 041951017/M - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 3 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951029/M - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister PA/AL/PVC/AL

A.I.C. n. 041951031/M - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951043/M - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951056/M - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 25 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951068/M - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951070/M - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951082/M - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951094/M - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951106/M - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951118/M - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951120/M - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951132/M - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951144/M - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 140 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951157/M - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 041951169/M - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 041951171/M - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 041951183/M - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 041951195/M - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 3 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951207/M - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951219/M - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951221/M - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951233/M - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 25 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951245/M - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951258/M - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951260/M - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951272/M - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951284/M - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951296/M - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951308/M - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951310/M - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951322/M - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 140 capsule in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041951334/M - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 041951346/M - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 041951359/M - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino;

A.I.C. n. 041951361/M - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: IS/H/0182/001-002/II/006.

Tipo di Modifica: C.1.z) Altra variazione.

Modifica Apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07789

Rettifica della determina V&A. 479 del 2 aprile 2013 relativa al medicinale «Vincristina Pfizer Italia».

Estratto determinazione V&A 1474 del 10 settembre 2013

Specialità medicinale: VINCRISTINA PFIZER ITALIA

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: IT/H/138/01/II/11

Tipo di Modifica: Richiesta rettifica determinazione

Visti gli atti di Ufficio, alla Determinazione V&A.479 del 2 aprile 2013 e al relativo Estratto, pubblicato sul Supplemento ordinario n.36 della *Gazzetta Ufficiale* n.108 del 10 maggio 2013, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

033329018 - 1 mg/ ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flacone da 1 ml

033329020 - 2 mg/ ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flacone da 2 ml

033329032 - 5 mg/ ml soluzione iniettabile per uso endovenoso1 flacone da 5 ml

Leggasi:

033329018 - 1 mg/ ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flacone da 1 ml

033329020 - 1 mg/ ml soluzione iniettabile per uso endovenoso 1 flacone da 2 ml

033329032 - 1 mg/ ml soluzione iniettabile per uso endovenoso1 flacone da 5 ml

relativamente alla specialità medicinale in oggetto.

13A07790

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebid».

Estratto determinazione V&A 1475 del 10 settembre 2013

Specialità medicinale: NEBID

Confezioni:037051012/M - "1000 mg/4 ml soluzione iniettabile uso intramuscolare" 1 fiala di vetro da 4 ml

Titolare AIC: BAYER S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: FI/H/0313/001/II/028

Tipo di modifica: B.II.e.1.b.2 Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito Tipo di confezione Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici

Modifica apportata:Aggiunta del materiale di confezionamento primario (vials) per il prodotto finito.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07791

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Caverject».

Estratto determinazione V&A 1479 del 10 settembre 2013

Specialità Medicinale: CAVERJECT

Titolare AIC: Pfizer Italia S.R.L.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0413/001-002/R/001 e UK/H/0413/001-002/IB/36

Tipo di Modifica: Rinnovo Autorizzazione. Modifica stampati.

Modifica Apportata: Rinnovo autorizzazione. Aggiornamento degli stampati in accordo con il CSP approvato al termine della procedura UK/H/PSUR/0020/002 per alprostadil. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Confezioni: La modifica è relativa alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

029561139/M - 2 cartucce di vetro a doppia camera con polvere e solvente per soluzione iniettabile da 10 mcg

029561141/M - 2 cartucce di vetro a doppia camera con polvere e solvente per soluzione iniettabile da 20 mcg

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le descrizioni delle confezioni come di seguito indicato:

029561139/M – "10 mcg, polvere e solvente per soluzione iniettabile" 2 cartucce a doppia camera

029561141/M - "20 mcg, polvere e solvente per soluzione iniettabile" 2 cartucce a doppia camera

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "CAVERJECT", è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07792

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 26 settembre 2013 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal sig. Federico Staunovo Polacco delegato dal comune di Comelico Superiore (Belluno) giusto processo verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 15 luglio 2013, di voler promuovere una richiesta di *referendum,* previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che il territorio del comune di Comelico Superiore sia separato dalla regione Veneto per entrare a far parte integrante della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol?».

Il sig. Federico Staunovo Polacco dichiara di eleggere domicilio presso la propria residenza in viale delle Milizie n. 22 - 00192 Roma.

13A07873

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Avviso di concorso per trasferimento di notai in esercizio del 31 maggio 2013. Rinvio della pubblicazione dell'estratto del decreto di approvazione della graduatoria, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Si comunica che l'estratto del decreto di approvazione della graduatoria relativa al concorso per trasferimento di notai in esercizio, pubblicato in data 31 maggio 2013, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale – del 14 ottobre 2013.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

13A07832

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione delle delibere adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Biologi.

Con ministeriale n. 36/0010699/MA004.A007/BIO-L-23 dell'11 luglio 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 18 aprile 2013, con la quale è stato modificato il Regolamento elettorale della Cassa ed inserita la modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale con l'espressione del voto "esclusivamente in via telematica".

Con decreto interministeriale in data 2 settembre 2013, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera assunta dal Consiglio di indirizzo generale in data 20 dicembre 2012, come da verbale trasmesso con rogito redatto dal Dr. Lorenzo Cavalaglio, notaio in Roma, (Repertorio n. 5580 – Raccolta n. 3753), concernente la modifica dell'art. 6 dello Statuto per l'adattamento anche dell'assetto statutario alla nuova modalità della votazione on-line.

13A07793

Programma-obiettivo per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione femminile, mediante l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, sviluppo e consolidamento di imprese femminili, per l'anno 2013.

Si comunica che a decorrere dal 20 settembre 2013 e fino al 30 novembre 2013 il «Programma-obiettivo per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione femminile, mediante l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, sviluppo e consolidamento di imprese femminili» per l'anno 2013 è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, nella sezione «Pubblicità Legale».

13A07916

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-227) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.